



**COMUNE DI
CABELLA LIGURE**
Provincia di Alessandria

**DETERMINAZIONE
AREA AMMINISTRATIVA**

N. 1 del 13 GENNAIO 2021

CONCESSIONI PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DELL'ART. 33 COMMA 3 DELLA LEGGE N. 104/92 E S.M.I.

L'anno duemilaventuno il giorno tredici del mese di gennaio alle ore 11,00

IL SEGRETARIO COMUNALE - Responsabile di Area
Adotta la seguente determinazione:

Premesso che la dipendente, in servizio presso questo Ente, con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno, Sig.ra Antonella Banchemo, Istruttore Direttivo – Responsabile del servizio Finanziario - categoria giuridica D1 ed economica D6, ha presentato richiesta, assunta al protocollo n. 12 del 04.01.2021, volta a beneficiare dei permessi previsti dalla Legge 104/92 art. 33 e s.m.i, per prestare assistenza al familiare di 1° grado, portatore di handicap grave;

Vista la copia del verbale della Commissione Medica dell'Asl di Casale Monferrato, allegata alla richiesta, che riconosce, ai sensi dell'art. 4 della legge 104/92, la situazione di portatore di handicap grave (art.3 comma 3, Legge 104/92) al familiare del richiedente, senza alcuna revisione;

Vista la dichiarazione del dipendente che, sotto la propria responsabilità penale (dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000) attesta:

- che nessun altro familiare beneficia dei permessi di cui alla normativa in oggetto;
- che il familiare non risulta ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati;
- ; che il familiare convivente con la persona affetta da grave handicap non può fornirLe assistenza:

Richiamato l'art. 33 comma 3 della Legge 104/92 in base al quale il dipendente pubblico o privato che assiste una persona con handicap grave, parente o affine entro il terzo grado, ha diritto a tre giorni di permesso mensile coperti da contribuzione figurativa;

Visto il C.C.N.L. del comparto Regione/EE.LL., stipulato il 06.07.1995, il quale dispone all'art. 19, comma 6, che "i permessi di cui all'art. 33, comma 3, della Legge 05.02.1992, n. 104 non riducono le ferie e possono essere fruiti anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili";

Dato atto che la disciplina generale dei permessi richiesti è volta alla particolare tutela del lavoratore e della sua famiglia in considerazione delle finalità sociali perseguite dalla Legge;

Ritenuto, sulla scorta delle dichiarazioni e certificazioni rese e della normativa vigente, di dover accogliere l'istanza della dipendente Sig.ra Antonella Banchemo, ricorrendone le condizioni di legge fatta salva la verifica ai sensi dell'art. 71, comma 2 del DPR 445/2000 della sussistenza di quanto dichiarato con autocertificazione;

Visti :

- la Legge n. 104/1992 e s.m.i;
- il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- il decreto sindacale di nomina dei Responsabili dei servizi e relative attribuzioni;